

Ades

NUMERO: 25
DATA: 26 Giugno 2020

P. 3643



COMUNE DI FERRIERE
Provincia di Piacenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Imposta Municipale Propria – I.M.U. – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.*

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventisei* del mese di *Giugno* alle ore 19.00, convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio Comunale è costituito nelle persone dei Signori:

- Bergonzi Cristian
- Toscani Paolo
- Agogliati Alice
- Labati Antonio
- Casella Fabio
- Preli Ermanno
- Balderacchi Lodovico
- Mainardi Giampaolo
- Bergonzi Mattia
- Sordi Giuseppe

presente	assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
presenti n. 9	assenti n. 1

TOTALE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni De Feo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Bergonzi Cristian, nella sua qualità di consigliere anziano, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30.12.2019 - Supplemento Ordinario n. 45);

VISTO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nell' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; **VISTA** la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il D.L. n. 34/2020 che cancella la prima rata dell'IMU 2020 per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, che sono i seguenti:

- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e campeggi;

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

VISTA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)";

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai Responsabili di Servizio (ai sensi dell'articolo 49 del TUEL);

CON VOTI:

Favorevoli n. 9

Contrari n.

Astenuti n.

Presenti e votanti n. 9 Consiglieri

DELIBERA

- 1) di determinare con decorrenza dal 1° Gennaio 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U

Aliquota di base (immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sotto indicati)	10.5 per mille
Aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	10.5 per mille
Abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) Agevolazione : riduzione base imponibile al 50%	10.5 per mille
Fabbricati categoria D	10.5 per mille

- 2) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria precedente deliberazione del consiglio comunale n. 24 in data odierna;
- 3) di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con apposita separata votazione

CON VOTI:

Favorevoli n. 9

Contrari n.

Astenuti n.

Presenti e votanti n. 9 Consiglieri

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Consigliere Anziano
Cristian Bergonzi

Il Segretario Comunale
Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ferriere, li 26/06/2020
Il Segretario Comunale _____



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 292
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)


Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, C.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2020

Il Responsabile del Servizio

Dalla residenza comunale, li 27/06/2020



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, C 3, del T.U. n. 267/2000).
- Che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di Legge .

Dalla residenza comunale, li 27/06/2020



Responsabile del Servizio
